



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2007, proposto da:
Ctm s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dagli avvocati Franco Stivanello Gussoni, Alberto Borella e Stefano Zoccarato,
con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro,
3593;

contro

Regione Veneto - (Ve), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa
dagli avvocati Emanuele Mio e Francesco Zanolucchi, con domicilio eletto presso
Emanuele Mio in Venezia, Regione V.To - Cannaregio, 23; Provincia di Treviso -
(Tv);

per l'accertamento

- del diritto della società ricorrente ad ottenere l'integrale compensazione degli
oneri di servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 5 del regolamento C.E.E. n.
1191/1969;

- per la condanna della Regione Veneto alla corresponsione a CMT s.p.a. delle somme conseguenti, compresa rivalutazione monetaria ed interessi;
- e per l'annullamento del provvedimento della Regione Veneto del 30.01.2007, prot. n. 54528 con il quale è stata negata alla ricorrente la compensazione degli oneri derivanti dall'esercizio in concessione del servizio di trasporto pubblico locale;

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve).

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che:

- con la presente impugnativa l'impresa ricorrente, società partecipata da 15 comuni della Provincia di Treviso, ha chiesto, in qualità di concessionaria della gestione del trasporto pubblico locale nell'area limitrofa alla città di Castelfranco Veneto, l'accertamento del proprio ad ottenere l'integrale compensazione degli oneri di servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1191/1969.
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, le controversie riguardanti le pretese di maggiori compensazioni degli obblighi di servizio pubblico da parte delle imprese gestrici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, attesa l'insussistenza di profili di discrezionalità amministrativa nell'attività di determinazione dell'entità dei relativi crediti alla stregua dei criteri tecnici individuati dalla normativa di riferimento (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2012, nn. da 873 a 895; Cass. civ.,

sez. un., 14 novembre 2012, n. 19828; Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2012, nn. da 4886 a 4892; Cass. civ., sez. un., nn. da 5168 a 5192; Cass. civ., 11 gennaio 2011, nn. 398 e 400);

- sulla base del succitato indirizzo, al quale entrambe le parti del presente giudizio hanno manifestato, nei propri scritti difensivi, la loro adesione, il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione.

- conseguentemente, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., va individuata nel giudice ordinario, l'autorità munita di giurisdizione dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto entro il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta;

- quanto alle spese e agli onorari del giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva.

Spese ed onorari compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)